

**ALLEGATO N.1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DISCIPLINARE
ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI
STUDENTI E DELLE STUDENTESSE
(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235
C.M. 360 del 31/08 /2008_disciplina_alunni)**

Art. 1 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente.
La responsabilità disciplinare è personale, fermo restando il fatto che commettere infrazioni in gruppo costituisce aggravante. **Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.**
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; **nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.**
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di Istituto se superiori a 15 giorni).
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 - COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.

3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

4. I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

a) Mancanza ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Falsificazioni di firme dei genitori, falsificazione/alterazione di documenti di comunicazione scuola/famiglia o reiterato mancato recapito delle stesse. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.

b) Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irrispettosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.

c) Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: utilizzo improprio del cellulare, senza specifica autorizzazione del docente, comportamento inadeguato nei bagni, negli spogliatoi, nei corridoi, durante l'accesso e l'uscita dalla scuola e negli spostamenti interni ed esterni alla scuola (compreso il tragitto casa- scuola). Qualsiasi comportamento inadeguato e/o scorretto durante lo svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla scuola (a titolo esemplificativo la sottrazione di beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico e dell'istituzione scolastica, mancato rispetto del divieto di fumo, comportamenti scorretti o inadeguati durante le visite, i viaggi, le attività di stage, etc.) ed ogni altro comportamento che possa ledere, sia pure indirettamente, la reputazione e l'immagine dell'Istituzione Scolastica.

d) Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell'ambiente scolastico. Atti di bullismo e cyberbullismo che non si configurino come reato.

e) Comportamento configurabile come reato: introduzione abusiva nel registro elettronico; reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (bullismo, cyberbullismo, violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento..)

Costituisce aggravante il comportamento diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste.

Costituisce aggravante la violazione delle norme del regolamento di istituto di cui si accerti, per il medesimo fatto, la responsabilità di due o più persone.

Art. 3 - PUNIZIONI DISCIPLINARI- INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

	TIPOLOGIA SANZIONI	ORGANO COMPETENTE	MANCANZE DISCIPLINARI
1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica			
A	Richiamo verbale privato o in classe	Insegnante anche di classe diversa	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
B	Richiamo scritto sul registro elettronico (COMPORAMENTO/COMPITI/MATERIALE)	Insegnante anche di classe diversa	
C	ANNOTAZIONE sul registro elettronico (3 LIVELLI DI CRITICITA')	Insegnante anche di classe diversa	
D	Nota disciplinare sul registro elettronico	Insegnante anche di classe diversa	
E	Nota disciplinare sul registro elettronico con convocazione della famiglia per un colloquio per mancanze reiterate, già precedentemente segnalate con comunicazione scritta e/o telefonica o per mancanza ritenuta grave.	Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è richiesta direttamente dall'insegnante coordinatore, mentre nei casi più gravi dal DS o dal docente collaboratore del DS	
F	Ammonizione scritta del dirigente scolastico	Il dirigente scolastico o docente collaboratore del DS su proposta del coordinatore di classe o del Consiglio di Classe.	
2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007)			
G	Sospensione da attività specifica o da uno o più visite guidate o viaggi di istruzione.	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	Mancanze disciplinari reiterate di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
H	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni con	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe	Mancanze disciplinari gravi

	sospensione condizionale della sanzione	con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
I	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a cinque giorni con facoltà di opzione per impiego in attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica e obbligo di frequenza	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d.
L	Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica	La decisione viene assunta con delibera del consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti e previa audizione dell'alunno.	Mancanze disciplinari gravi o reiterate di cui all' art. 2 comma 4, lettere a,b,c,d Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e.
3.Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)			
M	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni in caso di violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie e reati che comportino situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	Consiglio d'istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e). La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
4. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis del D.P.R. 235/2007)			
N	Allontanamento dalla comunità scolastica dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico.	Consiglio d'istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettera e).
4. Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007)			
O	Sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Consiglio d'istituto	Mancanze disciplinari di cui all' art. 2 comma 4, lettere e).

Nei casi previsti dalla lettera H la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica deliberata dal consiglio di classe troverà esecuzione cumulandosi alla sanzione successiva eventualmente comminata allo studente recidivo (qualora trattasi di nota disciplinare o sanzione più grave).

2. Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica: quando possibile si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola .
Durante i lavori l'allievo sarà sorvegliato da un docente o da personale ATA.

3. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione delle aule speciali e dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.

4. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

5. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.

7. In merito all' assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di rifiuti o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.

8. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art. 4 – PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. A,B C e D, prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che **lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile**, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente di classe, anche congiuntamente.

L'audizione a difesa viene formalizzata tramite la trascrizione, priva di commenti, delle dichiarazioni delle parti.

2. A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino **elementi certi** di rilevanza disciplinare;
- b) il rinvio della decisione al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

3. Nei casi previsti dal presente articolo **i genitori dello studente devono essere avvisati** tramite lettera o comunicazione SCRITTA SUL LIBRETTO o telefonica per riferire dell'evento accaduto, e dell'eventuale necessità di convocare il consiglio di classe.

4. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto. In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

5. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, convocazione verbalizzata, lettera a mano). Il testo della contestazione, se in forma scritta, deve contenere una descrizione analitica del comportamento dello studente che ha violato i propri doveri di cui allo Statuto, così come codificati nel Regolamento di disciplina interno.

La contestazione deve altresì indicare la sanzione che l'organo scolastico potrebbe irrogare al termine della procedura.

Se in forma scritta il testo della contestazione degli addebiti conterrà le indicazioni per l'esercizio del diritto di difesa. Copia sottoscritta per ricevuta dovrà essere restituita alla scuola dalla famiglia. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali.

6. Il provvedimento viene assunto dall'Organo Collegiale competente con la presenza di tutte le componenti (docenti genitori e alunni). I Genitori e gli Allievi che partecipano alle riunioni indette per motivi disciplinari devono ricevere dal Dirigente Scolastico la designazione ad incaricato del trattamento dei dati personali.

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente.

L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli. Non è consentita l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il membro dell'organo collegiale qualora sia l'incolpato o sia legato da vincoli di parentela entro il terzo grado con l'allievo oggetto del procedimento, non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente.

Ciascuno dei componenti dell' O.C. è tenuto alla massima riservatezza in ordine ai fatti di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'organo ed ai provvedimenti deliberati.

7. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile o in occasione del primo consiglio di classe utile. La sanzione deve essere comminata **entro trenta giorni** dalla contestazione dell'addebito; entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

Tutti i termini previsti dal presente regolamento **sono ordinatori** e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare, né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

8. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento e le modalità del ricorso avverso lo stesso.

9. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico o docente delegato, in forma scritta. Dell'avvenuta consegna viene effettuata trascrizione sul registro elettronico. Copia del provvedimento disciplinare viene inserita nel fascicolo personale dello studente **con le modalità dei documenti riservati**. (DM 16.11.1992 art. 3).

10. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5 – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 3 comma 1, lett. G, H, I, L, M, N, O, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

2. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

3. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. (silenzio-diniego)

4. Il sistema di impugnazioni delineato non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione

Art. 6 - ORGANO DI GARANZIA

1. L'O.G. è designato annualmente **dal Consiglio di istituto** su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) dirigente scolastico (o collaboratore del DS delegato) che ne assume la presidenza
- b) n° 1 docente del Consiglio di istituto
- c) n° 1 rappresentante dei genitori del consiglio di istituto
- d) n° 1 rappresentante degli studenti.
- e) n°3 membri supplenti (1 rappresentante dei genitori, 1 docente ed 1 rappresentante degli studenti)

2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.

3. L'O.G., in composizione perfetta in prima convocazione, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
5. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta successiva alla prima è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
7. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
8. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.
10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. - In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite comunicazione scritta.
12. L'organo di garanzia decide - su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse - anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del REGOLAMENTO DI ISTITUTO e del presente regolamento
13. La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Art. 7 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.

2. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

3. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

art. 8 NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ed alle norme generali dello Stato italiano in quanto applicabili.

Il presente REGOLAMENTO DI PROCEDURA è stato approvato all'unanimità con delibera del Consiglio di Istituto del 14 12 2018 ed è pubblicato sul sito della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.

IL PRESIDENTE C.D.I.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO